

**STATUTO**  
**SEZIONE DI BELLINZONA**  
**DEL PARTITO LIBERALE RADICALE**

**I. Disposizioni generali**

**Art. 1. Denominazione**

Sotto la denominazione **Sezione Liberale Radicale di Bellinzona** (in seguito: la Sezione) è costituita un'associazione ai sensi degli artt. 60 e segg. del Codice civile, la quale riunisce i cittadini liberali radicali di Bellinzona come sezione comunale del Partito Liberale Radicale ticinese (PLRT).

**Art. 2. Scopo**

La Sezione ha per scopo di promuovere i principi e le idee liberali-radicali nella vita politica di Bellinzona conformemente ai programmi del Partito Liberale Radicale ticinese e svizzero, di cui si riconosce parte integrante.

**Art. 3. Sede**

La Sezione ha la propria sede presso il segretariato.

**Art. 4. Organizzazione**

Il presente statuto disciplina l'organizzazione della Sezione e ne stabilisce le norme per tutti i soci.

## II. Organizzazione

### Art. 5. Sezione

La Sezione rappresenta il Partito nel Comune, ne promuove e diffonde i postulati e partecipa, nei modi stabiliti dallo statuto, alla determinazione del suo indirizzo politico.

### Art. 6. Circondari

<sup>1</sup> Allo scopo di estendere l'attività del partito sul territorio, la Sezione definisce l'organizzazione in Circondari.

<sup>2</sup> I circondari sono i seguenti:

**Circondario Nord**, che raggruppa i seguenti quartieri:

- a) Claro
- b) Gnosca
- c) Gorduno
- d) Moleno
- e) Preonzo

**Circondario Centro**, che corrisponde al quartiere Centro e raggruppa gli ex quartieri:

- f) Carasso
- g) Centro
- h) Daro
- i) Ravecchia

**Circondario Ovest**, che raggruppa i seguenti quartieri:

- j) Gudo
- k) Monte Carasso
- l) Sementina

**Circondario Sud**, che raggruppa i seguenti quartieri:

- m) Camorino
- n) Giubiasco
- o) Pianezzo
- p) Sant'Antonio

<sup>3</sup> I circondari di cui all'art. 6 cpv. 2 lett. a)-p) sono subordinate gerarchicamente alla Sezione, di cui sono parte integrante e che li coordina, per il tramite delle Commissioni di circondario.

### Art. 7. Commissioni di circondario

<sup>1</sup> Allo scopo di organizzare le proprie attività sul territorio, la Sezione istituisce quattro Commissioni di circondario, in corrispondenza dei Circondari definiti all'art. 6 cpv. 2 lett. a)-p).

<sup>2</sup> Le Commissioni di circondario non hanno uno statuto proprio e non hanno autonomia finanziaria propria.

<sup>3</sup> Le attività organizzate sul territorio dalle Commissioni di circondario vengono finanziate dalla Sezione sulla base di un budget annuale definito dalla Commissione di circondario e presentato preventivamente alla Sezione per approvazione; la Commissione di circondario può altresì presentare richiesta per il finanziamento di attività straordinarie puntuali, la cui approvazione compete alla Sezione.

<sup>4</sup> Per ognuna delle quattro Commissioni di circondario (Nord, Centro, Ovest, Sud) è designato un Coordinatore di circondario.

#### **Art. 8. Coordinatori di circondario**

<sup>1</sup> I coordinatori di circondario sono proposti dal Comitato sezione e ratificati dall'Assemblea; ciascun Coordinatore di circondario rappresenta il proprio circondario all'interno del Comitato.

<sup>2</sup> I Coordinatori di circondario restano in carica per quattro anni; il loro mandato viene rinnovato in concomitanza con le elezioni comunali.

#### **Art. 9. Gruppi e movimenti**

Nella Sezione possono essere costituiti gruppi o movimenti giovanili, seniori, femminili o d'altro tipo. Essi godono di autonomia organizzativa ed operativa.

### **III. Organi**

#### **Art. 10. In generale**

<sup>1</sup> Gli organi della Sezione sono:

- a) l'Assemblea;
- b) la Direttiva;
- c) il Comitato;
- d) le Commissioni di circondario;
- e) l'Organo di direzione politica;
- f) la Commissione di revisione dei conti.

<sup>2</sup> Gli organi della Sezione sono eletti ogni quadriennio, in concomitanza con le elezioni comunali, e sono rieleggibili.

## **Art. 11. Assemblea**

<sup>1</sup> L'Assemblea è la riunione degli aderenti al Partito sezionale.

<sup>2</sup> Essa è l'organo supremo della Sezione e ha le seguenti competenze:

- a) approva la politica del Partito nell'ambito del Comune secondo le direttive programmatiche cantonali;
- b) ratifica il programma d'attività della Sezione;
- c) elegge i membri della Direttiva di sua competenza;
- d) elegge il Comitato e ne nomina il Presidente;
- e) ratifica i Coordinatori di circondario;
- f) nomina i membri della Commissione di revisione dei conti;
- g) designa i candidati per le elezioni comunali, in collaborazione con le Commissioni di circondario;
- h) designa il rappresentante della Sezione, di regola il Sindaco o un Municipale, e un suo supplente nella conferenza dei Sindaci;
- i) elegge i delegati della Sezione nel Comitato cantonale - tra cui, di regola, il Presidente sezionale - in ragione di uno ogni 200 voti liberali o frazione superiore alla metà accertati nell'ultima votazione per il Gran Consiglio;
- j) elegge i rappresentanti della Sezione al Congresso cantonale, i quali saranno pure delegati all'assemblea del Distretto, in ragione di uno ogni 50 voti liberali o frazione superiore alla metà accertati nell'ultima votazione per il Gran Consiglio;
- k) approva lo statuto e le modifiche statutarie;
- l) approva i conti annuali e dà scarico al Comitato per la gestione corrente;
- m) delibera lo scioglimento della Sezione.

<sup>3</sup> L'Assemblea si riunisce in forma ordinaria almeno una volta all'anno. È convocata dal Comitato con preavviso di almeno venti giorni mediante pubblicazione sulla stampa o tramite comunicazione personale ai soci, per corriere o per posta elettronica. La convocazione deve indicare le trattande poste all'ordine del giorno.

<sup>4</sup> L'Assemblea dovrà inoltre essere convocata nella forma straordinaria, osservando le stesse formalità, se lo richiedono espressamente:

- a) la Direttiva cantonale;
- b) il Comitato;
- c) almeno un quinto dei soci della Sezione;

le richieste di cui alle lett. a), b), c) vanno indirizzate al Comitato.

<sup>5</sup> L'Assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti emessi, senza bisogno di quorum.

## **Art. 12. Direttiva**

<sup>1</sup> La Direttiva decide sugli indirizzi politici ed amministrativi della Sezione conformemente alle deliberazioni dell'Assemblea. Essa ha in particolare le seguenti competenze:

- a) promuove ed organizza le attività del Partito nella Sezione, secondo le direttive dell'Assemblea;
- b) definisce il programma politico della Sezione e le strategie di implementazione dello stesso;
- c) propone all'Assemblea le candidature alle cariche comunali, distrettuali e cantonali;

<sup>2</sup> Alla Direttiva spettano inoltre tutte le competenze che non sono esplicitamente assegnate dallo statuto ad altri organi.

<sup>3</sup> La Direttiva è composta:

- a) dal Presidente della Sezione e dai due Vicepresidenti;
- b) dai Coordinatori di circondario;
- c) dai membri in rappresentanza dei quartieri, definiti a inizio di ogni legislatura secondo la seguente scala proporzionale al numero di abitanti dei singoli quartieri:
  - quartieri che hanno fino a 1'000 abitanti hanno diritto a 1 membro;
  - quartieri con abitanti tra i 1'000 e i 5'000 hanno diritto a 3 membri;
  - quartieri con abitanti tra i 5'000 e gli 8'000 hanno diritto a 5 membri;
  - quartieri con abitanti tra gli 8'000 e i 10'000 hanno diritto a 7 membri;
  - quartieri con abitanti tra i 10'000 e i 15'000 hanno diritto a 9 membri;
  - quartieri con abitanti tra i 15'000 e i 20'000 hanno diritto a 11 membri;
  - quartieri con abitanti superiori ai 20'000 hanno diritto a 13 membri.
- d) dai Deputati al Gran Consiglio appartenenti alla Sezione;
- e) da minimo 4 e massimo 9 membri in rappresentanza della vita sociale, economica e culturale della Città; eletti dall'Assemblea e proposti dal Comitato;

<sup>4</sup> Partecipano di diritto alla Direttiva, in qualità di ospiti senza diritto di voto, i Municipalisti, i Consiglieri comunali e tutti i membri di comitato sezionale che non fanno parte di nessuna delle categorie definite al cpv 3 del presente articolo.

<sup>5</sup> La Direttiva si riunisce su convocazione del Comitato, di regola tre volte all'anno; può essere convocata su richiesta di almeno un quinto dei suoi membri; la richiesta va indirizzata al Comitato.

<sup>6</sup> La Direttiva è validamente costituita se è presente almeno la metà dei suoi membri. Essa delibera a maggioranza assoluta dei voti emessi. In caso di parità, decide il Presidente sezionale.

## **Art. 13. Comitato**

<sup>1</sup> Il Comitato coordina l'azione politica e organizzativa della Sezione conformemente alle decisioni dell'Assemblea e della Direttiva.

<sup>2</sup> Esso gode delle seguenti competenze:

- a) assiste il Presidente nello svolgimento dei compiti di direzione della Sezione e nella preparazione degli incontri con la Direttiva;
- b) partecipa attivamente al dibattito politico comunale, distrettuale e cantonale mediante prese di posizioni tempestive;
- c) cura i rapporti con i Municipali, con il gruppo in Consiglio comunale e con i Deputati al Gran Consiglio della Sezione;
- d) applica le decisioni della Direttiva e dell'Assemblea, vigila affinché l'azione del Partito sia conforme alle medesime e coordina l'azione di tutte le organizzazioni, movimenti e gruppi interni del Partito;
- e) convoca l'Assemblea e la Direttiva.

<sup>3</sup> Il Comitato è composto:

- a) dal Presidente sezionale;
- b) dai due Vicepresidenti;
- c) dai quattro Coordinatori dei quattro circondari (Nord, Centro, Ovest, Sud);
- d) dal segretario, dal responsabile delle finanze, dal responsabile della comunicazione e dal responsabile delle manifestazioni.

#### **Art. 14. Commissioni di circondario**

<sup>1</sup> Le Commissioni di circondario sono composte da un numero di membri che corrisponde almeno al numero di quartieri che rappresenta.

<sup>2</sup> Le Commissioni di circondario propongono al Comitato sezionale il Coordinatore e procedono autonomamente alla loro composizione per ogni nuova legislatura, ritenuto che i membri sono sempre rieleggibili.

<sup>3</sup> Le Commissioni di circondario hanno le competenze seguenti:

- a) definiscono i propri membri, rispettando la rappresentanza dei quartieri;
- b) nominano i rappresentanti di circondario nella Direttiva;
- c) promuovono attività specifiche all'interno del circondario;
- d) organizzano incontri di preparazione delle riunioni di Direttiva tra i membri della stessa del proprio circondario;
- e) istituiscono eventuali gruppi con specifici compiti all'interno del circondario;
- f) chiedono autonomamente la partecipazione di Municipali o Consiglieri comunali ad eventi e attività specifiche di circondario;
- g) riconoscono altre organizzazioni all'interno del circondario.

#### **Art. 15. Organo di direzione politica**

<sup>1</sup> È istituito un Organo di direzione politica della Sezione; il quale è composto:

- a) dal Presidente e, all'occorrenza, dai due Vicepresidenti;
- b) dai Municipali;
- c) dal Capogruppo in Consiglio comunale.

<sup>2</sup> L'Organo di direzione politica opera su delega del Comitato, si incontra di regola due volte al mese e ha le seguenti competenze:

- a) supervisiona in generale l'attività politica corrente della Sezione;
- b) definisce eventuali comunicazioni puntuali ai media, garantendo l'adeguata informazione interna in anticipo rispetto alla divulgazione esterna;
- c) prende decisioni urgenti nell'interesse della Sezione tutta;
- d) in ragione di specifiche esigenze, chiede la convocazione straordinaria di altri organi della Sezione.

#### **Art. 16. Commissione di revisione dei conti**

<sup>1</sup> La Commissione di revisione dei conti esamina il bilancio e i conti di esercizio della Sezione e ne riferisce ai soci nel corso dell'Assemblea ordinaria successiva alla chiusura contabile determinata conformemente all'art. 21 dello statuto.

<sup>2</sup> La Commissione si compone di tre membri nominati dall'Assemblea, che non possono essere contemporaneamente membri della Direttiva.

### **IV. Soci**

#### **Art. 17. Appartenenza**

<sup>1</sup> Possono diventare soci della Sezione i cittadini svizzeri domiciliati nel Comune e gli attinenti del Comune domiciliati fuori Cantone o all'estero che aderiscono ai principi e ai postulati del Partito.

<sup>2</sup> I cittadini stranieri domiciliati nel Comune possono partecipare a pieno titolo alle attività della Sezione.

<sup>3</sup> La qualità di socio è acquisita con il versamento della quota annuale.

#### **Art. 18. Ammissione**

La domanda di ammissione alla Sezione avviene oralmente o per iscritto. Essa comporta l'impegno di rispettare lo statuto, i programmi e le direttive votati dagli organi comunali o cantonali.

#### **Art. 19. Diritti e doveri**

I soci hanno uguali diritti e doveri e sono eleggibili a tutte le cariche, riservate le incompatibilità previste dalla legge o dallo statuto.

#### **Art. 20. Dimissioni**

Le dimissioni vanno presentate oralmente o per iscritto al Comitato della Sezione o delle Sottosezioni.

#### **Art. 21. Provvedimenti disciplinari**

I provvedimenti disciplinari sono retti dagli artt. 72 e segg. dello statuto cantonale.

### **V. Finanze**

#### **Art. 22. Finanziamento della sezione**

Il finanziamento della Sezione avviene mediante:

- a) il contributo versato dal Comune al Partito;
- b) le quote annuali e i contributi volontari dei soci;
- c) il trasferimento degli attivi da parte delle sciogliende Sottosezioni;
- d) eventuali altre entrate, segnatamente donazioni, lasciti o disposizioni patrimoniali da parte di terzi.

#### **Art. 23. Conti d'esercizio**

Bilancio e conti d'esercizio sezionali saranno chiusi al 31 dicembre di ogni anno e trasmessi per esame alla Commissione di revisione dei conti. Quest'ultima li sottoporrà poi all'Assemblea per approvazione, di regola entro 6 mesi dalla trasmissione.

#### **Art. 24. Patrimonio della sezione**

In caso di scioglimento della Sezione, il patrimonio verrà affidato a titolo fiduciario al PLRT fino alla sua ricostituzione.



## **VI. Entrata in vigore**

### **Art. 25. Disposizioni transitorie**

<sup>1</sup> L'approvazione assembleare del presente statuto legittima gli organi sezionali ad operare da subito conformemente alle sue disposizioni.

<sup>2</sup> Le Commissioni di circondario operano da subito secondo quanto definito dal presente statuto.

<sup>3</sup> Ai sensi del presente statuto le Sottosezioni non sono più riconosciute.

### **Art. 26. Disposizioni finali**

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, valgono a titolo suppletivo le disposizioni dello statuto del PLRT e del Codice civile svizzero.

Il presente statuto è stato approvato dall'Assemblea della Sezione PLR di Bellinzona, tenutasi a Bellinzona il 24 aprile 2023.

Esso è stato ratificato dal Comitato cantonale in data 1. Febbraio 2024